



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

COMUNICATO STAMPA

Il Garante nazionale in relazione agli articoli usciti sulla situazione nel carcere di Ivrea, a seguito della pubblicazione del Rapporto del Garante stesso, conferma le valutazioni espresse in merito. Precisa però di non avere mai definito la situazione individuata “al limite della tortura”, come riportato invece da alcuni organi di stampa. “Siamo molto cauti nell’uso di questo termine – precisa il presidente Mauro Palma – che nel diritto internazionale ha una sua definizione precisa e non può essere utilizzato per stigmatizzare pur gravissime condizioni contrarie alla dignità della persona”.

Il Garante nazionale, inoltre, prende atto con soddisfazione della risposta del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria al Rapporto, ricevuta oggi, e dell’azione del Capo Dipartimento volta alla rimozione di situazioni nel carcere di Ivrea assolutamente non accettabili.

L’articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, ha istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e gli attribuito il compito di vigilare affinché la custodia delle persone sottoposte alla limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme nazionali e alle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall’Italia. Con legge del 9 novembre 2012 n. 195 è stata autorizzata la ratifica del protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002. A tal fine tutti gli stati aderenti sono chiamati a dotarsi di un meccanismo nazionale di prevenzione con poteri di visita di tutti i luoghi di privazione della libertà. **Per l’Italia è stato individuato quale meccanismo nazionale il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.** fatto a New York il 18 dicembre 2002. A tal fine tutti gli stati aderenti sono chiamati a dotarsi di un meccanismo nazionale di prevenzione con poteri di visita di tutti i luoghi di privazione della libertà. **Per l’Italia è stato individuato quale meccanismo nazionale il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.**

www.garantenpl.wordpress.com

@GaranteNPL

Ufficio del Garante nazionale dei diritti
delle persone detenute o private della libertà personale
via di San Francesco di Sales 34, 00165 Roma
+39 0687936988



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

Le informazioni contenute in questa comunicazione sono riservate e destinate esclusivamente alla/e persona/e o all'ente/i sopra indicati.

E' vietato ai soggetti diversi dai destinatari qualsiasi uso, copia, diffusione di quanto in esso contenuto sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del d.lgs. 196/03.

Se questa comunicazione Vi e' pervenuta per errore, Vi preghiamo di rispondere a questa mail e successivamente cancellarla dal Vostro sistema.